

Publicato il 10/06/2022

N. 03914/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01064/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1064 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Orefice, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Napoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli
avvocati Antonio Andreottola, Anna Ivana Furnari, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso L'Avvocatura Civica, in Napoli,
p.zza Municipio, Palazzo San Giacomo;

nei confronti

di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del silenzio rifiuto formatosi in ordine alla istanza ex art. 25 Legge n. 241/1990
trasmessa al Comune di Napoli a mezzo pec in data 20/12/2021 e acquisita al
protocollo del Servizio URP al n. PG/2021/-OMISSIS- del 23/12/2021, avente ad
oggetto l'accesso a tutti gli atti e documenti “della Pratica Edilizia (relazioni, grafici,
bollettini di pagamento e dichiarazioni) di cui alla CILA-S -OMISSIS-/2021 prot. n.
PG/2021/-OMISSIS- presentata dall'ing. -OMISSIS- (nato a Napoli il -OMISSIS-) e
dalla sig.ra -OMISSIS- (nata a Napoli il -OMISSIS-), domiciliata in Napoli alla Via -
OMISSIS-”;

b) Della comunicazione recante n. 919933 pervenuta a mezzo pec del 04/02/2022 dall'Ufficio U.R.P. del Comune di Napoli nella parte in cui non contempla tra i documenti esibiti anche i documenti richiesti con la istanza di accesso agli atti del 20/12/2021 relativamente alla CILA-S -OMISSIS-/2021 prot. n. PG/2021/-OMISSIS- presentata dall'ing. -OMISSIS- e dalla sig.ra -OMISSIS-;

c) Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, con particolare riferimento, se esistente, al provvedimento di diniego esplicito della istanza ex art. 25 L. 241/90 del 20/12/2021 sopra citata;

E PER LA DECLARATORIA

a) Del diritto della ricorrente all'accesso agli atti indicati nella istanza del 20/12/2021 e acquisita al protocollo del Servizio URP al n. PG/2021/-OMISSIS- del 23/12/2021, con conseguente ordine impartito al Comune di Napoli di consentire alla ricorrente di esercitare il diritto di accesso ai medesimi atti, rilasciandone copia;

2) per l'accertamento e l'annullamento

a) Della inerzia del Comune di Napoli relativamente all'atto stragiudiziale di diffida e messa in mora inoltrato dalla ricorrente a mezzo pec in data 20/12/2021;

b) Della correlata inerzia della medesima Amministrazione relativamente all'obbligo di:

1) Adottare tutti i provvedimenti inibitori di cui agli artt. 27 e s.s. del D.P.R. n. 380/2001 relativamente alle opere oggetto della CILA-S -OMISSIS-/2021 prot. n. PG/2021/-OMISSIS- presentata dal sig. -OMISSIS- sull'immobile sito in Napoli alla Via -OMISSIS- e registrato al N.C.E.U. del Comune di Napoli alla Sez. CHI, fogl. 40, p.lla 348, Sub. 6;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2022 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente con istanza del 20 dicembre 2021 ha chiesto al Comune di Napoli di accedere alla seguente documentazione:

-tutti gli atti e documenti “della Pratica Edilizia (relazioni, grafici, bollettini di pagamento e dichiarazioni) di cui alla CILA-S -OMISSIS-/2021 prot. n. PG/2021/-OMISSIS- presentata dall’ing. -OMISSIS- (nato a Napoli il -OMISSIS-) e dalla sig.ra -OMISSIS- (nata a Napoli il -OMISSIS-), domiciliata in Napoli alla Via -OMISSIS-”;

- comunicazione recante n. 919933 pervenuta a mezzo pec del 04/02/2022 dall’Ufficio U.R.P. del Comune di Napoli nella parte in cui non contempla tra i documenti esibiti anche i documenti richiesti con la istanza di accesso agli atti del 20/12/2021 relativamente alla CILA-S -OMISSIS-/2021 prot. n. PG/2021/-OMISSIS- presentata dall’ing. -OMISSIS- e dalla sig.ra -OMISSIS-;

ai fini dell’interesse ostensivo, la ricorrente rappresenta che ha interesse a che vengano innanzitutto sanzionate tutte le opere illegittime che hanno determinato aumento della volumetria e che non hanno consentito la conservazione e la manutenzione straordinaria dell’immobile di proprietà dei sig.ri -OMISSIS- che non presenta i requisiti di legittimità richiesti dalla normativa vigente, come espressamente riconosciuto dal Comune intimato con il provvedimento di annullamento prot. n. PG/2021/87946 del 01/02/2021.

La ricorrente ha altresì sollecitato l’amministrazione resistente a definire con provvedimento di rigetto le domande volte alla sanatoria di abusi che hanno comportato aumento del carico urbanistico e conseguentemente della servitù di passaggio.

Con il ricorso in esame, la ricorrente rappresenta che un parziale riscontro è pervenuto in data 04/02/2022, allorquando il Servizio U.R.P. del Comune di Napoli trasmetteva alla interessata la documentazione inerente una non meglio precisata pratica di condono edilizio intestata ad una tale sig.ra -OMISSIS-, che non formava però oggetto della richiesta ostensiva del 20/12/2021.

Di contro, alcun atto e/o documento richiesto con la istanza del 20/12/2021 e inerente la Pratica Edilizia di cui alla CILA-S -OMISSIS-/2021 prot. n. PG/2021/-OMISSIS- presentata dai sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- è stato invece trasmesso alla ricorrente.

In questi termini, precisata la propria legittimazione ed il proprio interesse, la ricorrente impugna il diniego di accesso agli atti per violazione degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

Il Comune, peraltro, rappresenta la ricorrente, non ha definito il procedimento avviato con la medesima nota del 20 dicembre 2021 mediante adozione di un provvedimento

espresso, onde la richiesta, ai sensi dell'art. 31 del c.p.a. di una pronuncia di giustizia che obblighi l'amministrazione ad esitare la indicata istanza.

Il ricorso è fondato.

La ricorrente ha ampiamente dimostrato la titolarità di un interesse qualificato e differenziato che sorregge entrambe le azioni in quanto riferibile alla tutela di un bene di sua proprietà.

La istanza ostensiva, il cui diniego implicito è oggetto del giudizio in esame, riguardava, come precisato dalla ricorrente nelle memorie depositate in prossimità della udienza, non la sola determinazione finale ma l'intera pratica edilizia, atti che non sono stati consegnati alla ricorrente nei confronti della quale è stato solo consentito l'accesso agli atti e documenti relativi alla Pratica Edilizia di cui alla CILA-S -OMISSIS-/2021 prot. n. PG/2021/-OMISSIS-.

Con riguardo all'azione proposta ex art. 116 c.p.a, va dunque ordinato al Comune di Napoli di consentire alla ricorrente l'accesso a tutta la documentazione oggetto di istanza ostensiva del 20 dicembre 2021, entro trenta giorni dalla pubblicazione o comunicazione della presente sentenza.

L'istanza volta alla definizione in senso negativo della pratica edilizia in sanatoria presentata dai controinteressati ed alla adozione di ogni determinazione volta al ripristino della legittimità urbanistica ed edilizia del manufatto in parola, come dedotto dalla ricorrente, non è stata definita mediante adozione di provvedimenti espressi.

In tali sensi, dunque, anche il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione è fondato e va accolto.

Il Comune di Napoli, dovrà pertanto definire il procedimento avviato su istanza della ricorrente in data 20 dicembre 2021 mediante adozione di un provvedimento espresso che dia conto della determinazione di ripristino dello stato dei luoghi ovvero delle ragioni che ostano ad una tale scelta da parte dell'amministrazione.

Tale provvedimento dovrà essere adottato entro trenta giorni dalla pubblicazione o comunicazione della presente sentenza.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto, ordina al Comune di Napoli:

- di consentire alla ricorrente l'accesso a tutta la documentazione oggetto di istanza ostensiva del 20 dicembre 2021, entro trenta giorni dalla pubblicazione o comunicazione della presente sentenza;
- di definire il procedimento avviato su istanza della ricorrente in data 20 dicembre 2021 mediante adozione di un provvedimento espresso.

Condanna il Comune di Napoli al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida nella somma di euro 1.500,00 oltre accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato, se versato da corrispondersi al procuratore costituito che si è dichiarato antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti nominate.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Angela Fontana, Consigliere, Estensore

Mara Spatuzzi, Referendario

L'ESTENSORE
Angela Fontana

IL PRESIDENTE
Santino Scudeller

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.